

COPIA



COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 16 del 23/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaventuno e questo dì ventitre del mese di aprile alle ore 18,00 in collegamento telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor DOTT. CIUCCI GIUSEPPE - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
DOTT. CIUCCI GIUSEPPE	SINDACO	s	
ALLORO FRANCESCO	CONSIGLIERE	s	
FONTANA FEDERICA	CONSIGLIERE	s	
CORIZI MAURIZIO	CONSIGLIERE	s	
NUCCI LIANA	CONSIGLIERE	s	
BETTOLINI MARIA PIA	CONSIGLIERE	s	
SARTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	s	
BAFFETTI FRANCO	CONSIGLIERE	s	
BIAGINI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
CATTANEO VALERIA	CONSIGLIERE	s	
BISTI DEBORA	CONSIGLIERE	s	

Presenti 11 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dott.Mariosante Tramontana Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerata la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che:

- ha previsto la complessiva riforma del sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, disponendo all'art. 1 comma 780 l'abrogazione, a decorrere dal 01/01/2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo restando la disciplina TARI;

- ha riformato le modalità di riscossione dei tributi locali introducendo l'accertamento immediatamente esecutivo con le forme di cui all'art. 1 comma 792;

- ha modificato l'istituto della dilazione di pagamento sugli importi accertati ai sensi dell'art. 1 comma 792.

Richiamato il vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 28.02.2021.

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...”*;

- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che:

- il Comune di Farnese ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati con Deliberazione Consiliare n. 59 del 29.12.2020;

- Che il D.L. ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 al 30.04.2021

Richiamate altresì:

- la Legge 27/12/2006 n. 296 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007);

- la Legge 27/07/2000 n. 212 recante “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali.

Richiamato l’art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in generale.

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione dei tributi.

Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

1. di approvare il regolamento di cui all’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 28.02.2001;

2. di dare atto che:

- il nuovo “Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali” approvato con il presente provvedimento entra in vigore il 01.01.2021;

- il presente provvedimento, è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato, ai sensi della normativa vigente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/2020;

- il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato

3. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to *DOTT. CIUCCI GIUSEPPE*
Tramontana

Il Segretario Comunale

F.to *Dott.Mariosante*

**Parere regolarità
contabile**

(art.151 D.Lgs.267/00)
Favorevole

**Copertura
Finanziaria**

(art.151 D.Lgs.267/00)
Favorevole

**Parere regolarità
Tecnica**

(art.49 D.Lgs. 267/00)
Favorevole

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 07/05/2021
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1)

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Mariosante Tramontana

- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
- Ai sensi dell'Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000
- Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000)
- A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs.627/2000)

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^);
- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D.lgs. 267/2000);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. _____ del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.Mariosante Tramontana

Li



COMUNE DI FARNESE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del C.C. n. 16 del 23.04.2021

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art. 3 – Individuazione delle entrate

Art. 4 – Regolamenti specifici delle entrate

Art. 5 – Determinazione aliquote, tariffe, canoni e prezzo

Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 – Forme di gestione delle entrate

Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate

Art. 9 – Modalità di pagamento delle entrate

Art. 10 – Attività di controllo

Art. 11 – Attività di accertamento esecutivo tributario

Art. 12 – Attività di accertamento esecutivo patrimoniale

Art. 13 – Sanzioni ed interessi

Art. 14 – Dilazioni di pagamento

Art. 15 - Compensazioni e Rimborsi

TITOLI IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 16 – Forme di riscossione coattiva

Art. 17 - Procedure

Art. 18 – Esonero dalle procedure

Art. 19 – Formazione dei Ruoli

TITOLO V CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 20 – Tutela giudiziaria

Art. 21 - Autotutela

TITOLO VI DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 22 - Oggetto

Art. 23 - Presentazione dell'istanza

Art. 24 - Risposta del Comune

Art. 25 - Effetti dell'interpello

TITOLO VII DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26 - Disciplina generale

Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del Comune

Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 29 - Perfezionamento dell'accertamento

Art. 30 - Effetti dell'accertamento con adesione

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate o in contrasto con le stesse.
4. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II
ENTRATE COMUNALI

Art. 3 – Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Al Consiglio Comunale compete la determinazione dell'indirizzo generale, la copertura generale dei servizi e la programmazione delle entrate.

Art.4 – Regolamenti specifici delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro da 25 a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del DLgs n. 267/2000.

Art.5 – Determinazione aliquote, canoni, prezzi e tariffe

1. La determinazione delle aliquote, canoni, tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio Comunale ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n.142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano state adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti. L'ufficio tributi, direttamente o tramite l'U.R.P. e il sito internet, fornisce la modulistica necessaria alla richiesta delle agevolazioni. Il contribuente compila i moduli e li consegna presso l'ufficio protocollo. Nel caso di agevolazioni relative a entrate tributarie, esse devono essere presentate e protocollate entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno per il quale si richiedono tali agevolazioni, salvo diverse disposizioni contenute negli specifici regolamenti. Le agevolazioni non hanno valore retroattivo.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognino di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Saranno successivamente inserite nel regolamento tutte quelle norme emanate dallo Stato o Regione che siano cogenti in materia.
4. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore efficacia, efficienza, economicità e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazioni diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipare in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano esecutivo di Gestione, ai funzionari responsabili delle Posizioni Organizzative dei Servizi generatori delle singole risorse di entrata;
2. I funzionari responsabili delle singole entrate provvedono a porre in atto tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione che costituisce giustificativo per l'accertamento delle entrate;
3. Per le entrate tributarie ed assimilate di competenza dell'Ente è designato, con deliberazione della Giunta Comunale, un funzionario responsabile per ciascun tributo, o, anche cumulativamente per tutti i tributi, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Economia e Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina;
4. Per tutte le entrate per le quali si prevede la riscossione coattiva, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai responsabili dei singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate della documentazione comprovante il titolo della riscossione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del D.lgs 15.12.1997, n.,446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza del relativo contratto di affidamento e sullo svolgimento del servizio in modo da garantirne la corrispondenza alle norme di legge.

Art. 9 - Modalità di pagamento delle entrate

1. In via generale, e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a. Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;

b. Versamento tramite modello F24, bollettini di conti correnti postali intestati al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio;

c. Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti postali, bancari e creditizi a favore della Tesoreria Comunale, ovvero al soggetto incaricato del servizio;

d. Tramite l'agente contabile appositamente nominato dal Comune;

e. Mediante piattaforma pagoPA.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto intestato alla Tesoreria, ovvero al soggetto incaricato del servizio, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" stabilita nel giorno successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Il Comune appresta idonee forma di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione dei documenti della causale di versamento;

Art. 10 - Attività di controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52, comma 5, lett. b) del decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, fermo restando le funzioni di vigilanza e controllo riservate al funzionario responsabile del servizio;

3. Il potenziamento dell'attività di controllo può essere effettuato mediante collegamenti con sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini della lotta all'evasione fiscale e con ogni altra misura idonea allo scopo.

Art. 11 - Attività di Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative Tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della Legge 27.12.2006 n.296;

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 12 - Attività di Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (*diritto giuridico alla riscossione*).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

5. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

6. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro re-iscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio.

Art. 13 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dai regolamenti che disciplinano le singole entrate;
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista per legge .
3. La stessa sanzione , qualora non previsto diversamente dai singoli regolamenti comunali sulle entrate , si applica anche alle entrate assimilate a quelle tributarie.
4. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il funzionario procede all'accertamento del maggior tributo dovuto non applicando l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
5. La misura annua degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento o ingiunzione è pari al tasso di interesse legale.
6. Il tasso di interesse applicabile alla dilazione dei pagamenti è pari al tasso di interesse legale.

Art. 14 -Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e quelli derivanti da entrate patrimoniali per i quali è stato emesso avviso di accertamento o di liquidazione superiore ad € 100,01, fatta salva l'applicazione di leggi o regolamenti locali disciplinanti il singolo tributo, il contribuente può richiedere al comune il pagamento dilazionato dello stesso mediante apposita modulistica presente sul sito istituzionale, presso l'URP o presso il Servizio Entrate.
2. Il recupero del tributo o dell'entrata patrimoniale avviante mediante il pagamento alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. Il contribuente si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica;
 - b. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

- c. Durata variabile fino a 72 rate a seconda degli importi a debito;
- d. Condizione del debitore di temporanea e obiettiva difficoltà economica;
- e. Decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione (il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione);
- f. È esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati;
- g. Le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione restano iscritte;
- h. Nessuna dilazione può essere concessa o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
- i. L'applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o dai regolamenti, o in mancanza, nella misura legale;
- j. È possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente;
- k. La concessione della dilazione/rateizzazione di pagamento è rilasciata dal responsabile del tributo;
- l. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- m. Per la definizione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica si rinvia ai criteri stabiliti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- n. La domanda si considera rigettata quando:
- Non c'è stato di difficoltà;
 - Quando la difficoltà non ha il carattere della temporaneità ma è insuperabile;
 - Quando c'è stata precedente decadenza.
- o. La richiesta di rateizzazione/dilazione per importi inferiori a € 10.000,00 deve essere documentata mediante autocertificazione mentre, per importi superiori a € 10.000,00 deve essere accompagnata per le persone fisiche e ditte individuali in regime di contabilità semplificata da modello ISEE familiare pari o inferiore ad € 12.000,00 e per le persone giuridiche (documentazione di bilancio e altra documentazione idonea attestata del professionista incaricato, in particolare prospetto per determinare l'indice di liquidità) e deve essere accompagnata da apposita garanzia;

Le rate sono determinate secondo la TABELLA seguente:

Da €	A €	Numero rate
Fino a €.100,00		Nessuna rateizzazione
100.01	500.00	Fino a 4 rate mensili
500.01	3.000.00	Da 5 a 12 rate mensili
3.000.01	6.000.00	Da 13 a 24 rate mensili
6.000.01	20.000,00	Da 25 a 36 rate mensili
Oltre 20.00,01		Da 37 a 72 rate mensili

Art. 15 - Compensazioni e Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute o versate in eccedenza deve essere richiesto dal contribuente mediante apposita modulistica disponibile sul sito internet istituzionale, presso l'U.R.P. e presso l'ufficio tributi entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguiti rimborsi e compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia di € 12,00 (riferiti alla sola imposta, per singola annualità).
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, a beneficio di se stesso o dei suoi contitolari (se presenti). Tale compensazione è effettuata tra gli importi a credito e gli importi a debito del contribuente a titolo della stessa entrata o tributo.
4. Mediante apposita richiesta del contribuente, è altresì possibile la compensazione delle somme dovute per IMU-TASI tra i due diversi tributi.
5. Per operare l'istituto della compensazione i due crediti devono essere:
 - a. Certi, ossia non contestabili;
 - b. Liquidi, ossia determinati nel suo ammontare;
 - c. Esigibili, ossia non sottoposti a condizioni o a termini e quindi tali da legittimare un'azione anche esecutiva.
6. La compensazione si applica su domanda del contribuente ed è fatto divieto allo stesso contribuente di compensare autonomamente le somme a credito con quelle dovute al Comune;
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza potrà essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, dietro autorizzazione del funzionario responsabile.

8. La compensazione, può essere, altresì, applicata su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, tra debiti e crediti, certi, liquidi ed esigibili, mediante partita contabile, qualora si riscontri un debito di natura tributaria a fronte di un credito di natura tributaria o anche non tributaria.

9. In tal caso l'ufficio ragioneria, a fronte dell'emissione del relativo mandato di pagamento, provvederà a emettere ordine d'incasso relativo al debito riscontrato.

TITOLI IV

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 16-Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73 e successive modifiche, in pratica attraverso il ruolo, vistato per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata, anche non tributaria. A tal fine trovano applicazione gli articoli 68 e 69 del DPR 43/88.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può inoltre avvenire nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel D.R. 639/1910, sia in proprio dal Comune, sia in affidamento a soggetti all'uopo preposti.

3. Resta impregiudicata per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

4. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 17 - Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 11. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art.18-Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 20,00 (per singola annualità), né si fa luogo a rimborso per somme inferiori a € 10,00.

2. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 19 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

TITOLO V

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 20 – Tutela giudiziaria

1. Spetta al Sindaco, su autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

4. I responsabili degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 3 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni;

Art. 21 - Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

a) vi sia una doppia imposizione;

b) vi sia un errore di persona;

c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;

d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori: – probabilità di soccombenza dell'ente, – importo delle spese inerenti il contenzioso, – valore della lite.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 22- Oggetto

1. Ciascun contribuente può inoltrare, per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 23 - Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

3. La richiesta va presentata per mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune

Art. 24 Risposta del Comune

1. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, è fornita dal Dirigente o dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo di cui si tratta. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 45 giorni dal ricevimento delle stesse. Essa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 25 - Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 23, comma 2, è nullo.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26 - Disciplina generale

1. Per tutte le entrate tributarie, anche se non espressamente previsto negli specifici regolamenti, è autorizzato il ricorso all'accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lgs n. 218/97 e Legge n. 449/97 art. 50, ove ne ricorrano i presupposti legali.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 27- Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il soggetto, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:

a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,

b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento,

c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Art. 28- Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 29 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art.8.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto.

4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 4 rate trimestrali se le somme dovute superano i 5.000,00 euro, in un massimo di n. 8 rate trimestrali se le somme dovute superano i 10.000,00 euro e in un massimo di n. 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i 20.000,00 euro.

5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

6. La concessione dei pagamenti rateali sopra indicati è subordinata alla presentazione di idonea prestazione di garanzia. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

8. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.

9. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 30- Effetti dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.